

Discussione di un documento su una domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche (ore 19,10).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente documento:

Relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio sulla domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche nei confronti del deputato Dell'Utri, nell'ambito di un procedimento penale pendente nei suoi confronti.

La Giunta propone la concessione dell'autorizzazione.

(Contingentamento tempi discussione - Doc. IV n. 18-A)

PRESIDENTE. Comunico che il tempo riservato alla discussione del documento è così ripartito:

relatore: 10 minuti;

richiami al regolamento: 5 minuti;

tempi tecnici: 5 minuti;

interventi a titolo personale: 30 minuti (con il limite massimo di 9 minuti per ciascun deputato).

Il tempo a disposizione dei gruppi, pari a 2 ore e 25 minuti (più 15 minuti per il gruppo di appartenenza del deputato in questione), è ripartito nel modo seguente:

democratici di sinistra-l'Ulivo: 24 minuti;

forza Italia: 23 minuti;

alleanza nazionale: 22 minuti;

popolari e democratici-l'Ulivo: 21 minuti;

lega nord per l'indipendenza della Padania: 19 minuti;

comunista: 18 minuti;

i democratici-l'Ulivo: 18 minuti.

Il tempo a disposizione del gruppo misto, pari a 30 minuti, è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:

rinnovamento italiano popolari d'Europa: 6 minuti; UDEUR: 5 minuti; verdi: 5 minuti; CCD: 4 minuti; rifondazione comunista: 4 minuti; socialisti democratici italiani: 2 minuti; federalisti liberaldemocratici repubblicani: 2 minuti; minoranze linguistiche: 2 minuti; patto Segni-riformatori liberaldemocratici: 2 minuti.

(Discussione - Doc. IV n. 18-A)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Ha facoltà di parlare il relatore onorevole Meloni.

GIOVANNI MELONI, *Relatore*. Signor Presidente, è noto a questa Camera che presso il tribunale di Palermo è in corso nei confronti dell'onorevole Marcello Dell'Utri ed altri un procedimento penale per i delitti di estorsione tentata ed aggravata e di calunnia aggravata. In relazione a tale procedimento, il giudice per le indagini preliminari di quel tribunale ha disposto la custodia cautelare in carcere dell'onorevole Dell'Utri e di altre sette persone. A tutti è noto, peraltro, che l'arresto dell'onorevole Dell'Utri non è stato autorizzato dalla Camera.

In data 2 aprile 1999, la procura della Repubblica presso il tribunale di Palermo, in relazione al medesimo procedimento, ha avanzato la richiesta di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni telefoniche. Infatti, l'autorità giudiziaria di Palermo, con vari decreti aveva autorizzato, nel corso delle indagini relative alle ipotesi delittuose di cui prima si è detto, l'intercettazione delle utenze telefoniche intestate ad Antonio Fedele ed in uso a Giuseppe Chiofalo, all'avvocato Bruno Giosuè Naso, a Jacqueline Monterosso ed in uso a Yvette Denise Andrée Grut. Dalle conversazioni intercettate su tali utenze è emerso che ad esse ha preso parte l'onorevole Dell'Utri.

Il pubblico ministero palermitano, preso atto del fatto che il giudice per le indagini preliminari, nell'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell'onorevole Dell'Utri, aveva ritenuto non utilizzabili le intercettazioni di cui si tratta, o più precisamente intercorse con il coindagato Giuseppe Chiofalo, perché la loro utilizzazione non era stata autorizzata dalla Camera di appartenenza, chiede ora che questa si pronunci in merito a tale autorizzazione, con riferimento a quelle intercettazioni il cui contenuto egli ritiene manifestamente rilevante ai fini processuali.

Il tempo accordato allo svolgimento di questa relazione non consente di riportare la trascrizione delle conversazioni, pertanto si rende necessario riassumerle.

Un gruppo di intercettazioni, complessivamente otto, riguarda le conversazioni intercorse tra l'onorevole Dell'Utri e Giuseppe Chiofalo che, come si ricorderà, è, insieme al primo, imputato del delitto di calunnia aggravata nei confronti di alcuni collaboratori di giustizia che hanno deposto a carico dello stesso onorevole Dell'Utri in relazione al processo che contro di lui si rivolge, sempre in Palermo, e che lo vede imputato di associazione mafiosa. Le conversazioni intercettate precedono e seguono l'incontro avvenuto in data 31 dicembre 1998 tra i due coimputati presso il domicilio protetto del Chiofalo. In particolare, quelle che precedono l'incontro mirano a fissarlo e organizzarlo, mentre quelle che lo seguono, a pochi minuti dal termine di esso, esprimono la preoccupazione del Chiofalo, il quale era consapevole di essere sorvegliato, che l'incontro medesimo si fosse svolto senza che il servizio di protezione fosse stato avvertito e senza la presenza di un avvocato.

Altre intercettazioni (complessivamente due) riguardano conversazioni intercorse tra l'onorevole Dell'Utri e Yvette Denise Andrée Grut. Tali conversazioni, secondo l'accusa, hanno rilevanza probatoria in ordine al tentativo che sarebbe stato compiuto dall'onorevole Dell'Utri di inquinare le prove.

Altre intercettazioni ancora (anche queste due) riguardano conversazioni tra l'onorevole Dell'Utri e Bruno Giosuè Naso, avvocato in Roma, coimputato con Dell'Utri del delitto di calunnia pluriaggravata; esse dimostrerebbero come l'onorevole Dell'Utri sia autore, in realtà, del piano calunnioso posto in essere da Chiofalo e Cirfeta.

Quale possa essere il valore processuale del contenuto di tali conversazioni è questione che non attiene alla nostra decisione, essendo per noi sufficiente constatare che la materia a cui si riferiscono non è estranea al processo di cui si tratta.

In primo luogo, deve essere rilevato che le intercettazioni sono state disposte legittimamente; riguardano utenze terze, diverse da quelle del parlamentare o da quelle da lui normalmente usate; riguardano utenze di soggetti indagati o di soggetti che hanno comunque un ruolo nel processo in corso.

A tal proposito bisogna dire che da qualche parte, anche nel corso delle discussioni svoltesi nella Giunta per le autorizzazioni, si è sentito affermare che i magistrati che hanno disposto le intercettazioni sapevano che l'onorevole Dell'Utri avrebbe potuto essere uno degli interlocutori su quelle utenze. Di qui si vorrebbe dedurre la maliziosità delle disposte intercettazioni o la volontà, da parte di quei magistrati, di eludere la richiesta di autorizzazione preventiva di cui all'articolo 68, comma 3 della Costituzione.

L'argomento a me pare davvero eccessivo. A parte che l'identità del soggetto conversante con gli intercettati viene, nella fattispecie, conosciuta dagli intercettanti solo al momento della conversazione e, in molti casi, addirittura successivamente, sarebbe veramente singolare se si stabilisse che l'autorità giudiziaria, nel disporre intercettazioni necessarie alle indagini che conduce, debba tener conto delle relazioni sociali del soggetto su cui si indaga. I 945 parlamentari di questo paese hanno in genere intense relazioni sociali, per non dire di quelle che intrattengono in ragione del proprio ufficio; in molti casi tali

relazioni sono perfettamente conosciute; se i magistrati dovessero tenerne conto, il numero dei casi nei quali dovrebbe essere richiesta l'autorizzazione preventiva sarebbe, almeno potenzialmente, inverosimile.

Osservo che, allo stato attuale della legislazione, non vi è alcuna norma che prescriva l'autorizzazione per l'utilizzazione di intercettazioni su utenze terze dalle quali si evinca la partecipazione di un parlamentare. Sia in sede parlamentare, sia da parte della dottrina si è in più occasioni messo in evidenza il pericolo di un'interpretazione che postuli il contrario, giacché il solo fatto che si scopra che alle conversazioni intercettate partecipi un deputato o un senatore potrebbe bloccare le indagini o perfino annullare mezzi di prova già formati.

Naturalmente, so bene che le decisioni di questa Camera si sono orientate in senso contrario a tale opinione; per parte mia auspico un mutamento d'avviso, ma quand'anche il precedente affermatosi venga riconfermato, come lascia intendere il progetto di legge già approvato da questa Camera, ritengo che si debbano almeno fissare alcuni criteri.

Intanto, mi pare si debba dire che la *ratio* dell'articolo 68 della Costituzione non consiste nella tutela della riservatezza del parlamentare. Il diritto alla riservatezza è relativo alla sfera personale di ciascuno e, nei limiti in cui la protezione è accordata, essa è uguale per ogni cittadino. Anzi, si rifletta sul fatto che, se una differenza di tutela è rinvenibile in questa materia in relazione a soggetti diversi, essa è semmai a svantaggio dei personaggi pubblici, nell'accezione più larga di questa espressione, nel senso che in qualche caso, come è stato chiarito dalla giurisprudenza prevalente, il diritto alla riservatezza si attenua in chi è maggiormente esposto alla valutazione e al giudizio del pubblico rispetto a quanto possa pretendere il cittadino meno esposto.

Comunque la si voglia pensare su questo punto, l'argomento connesso alla riservatezza non è utilizzabile per un evidente vizio logico: nel caso dell'auto-

rizzazione successiva la riservatezza è già stata violata; se fosse questo il fine dell'eventuale diniego dell'autorizzazione, esso non potrebbe in alcun caso raggiungere il suo scopo. Coloro che pensano che il bene tutelato dalla norma costituzionale sia la riservatezza dovrebbero riflettere sulla contraddizione che vi sarebbe nel fatto che il mezzo esperibile per ottenere tale tutela porterebbe gli elementi che si pretenderebbe di tenere riservati a godere di una pubblicità clamorosa e straordinariamente diffusa. Basti pensare che, in questo preciso momento, stiamo parlando di intercettazioni, del loro contenuto, di chi abbia parlato e con chi, del perché e in quali circostanze. Che cosa rimane di riservato? Solo una cosa, in verità: quegli elementi da tutti conosciuti, sarebbero inibiti solo alla cognizione del giudice. Questa contraddizione, secondo me insanabile, non può essere fatta risalire alla norma costituzionale.

Dunque, anche a voler ammettere che l'utilizzazione delle intercettazioni incidentali delle conversazioni dei parlamentari debba essere autorizzata, occorre trovare un altro fondamento giuridico e questo non può essere che quello relativo alla tutela della funzione parlamentare. Ciò si evince, del resto, chiaramente dalla lettura dell'articolo 68 della Costituzione. L'autorizzazione che deve essere richiesta per sottoporre membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni è analoga (come dice la norma costituzionale) a quella richiesta per la perquisizione o per l'arresto. Ma perquisizione e arresto sono sottoposti ad autorizzazione preventiva perché, se così non fosse, uno dei poteri costituzionali potrebbe interferire e pesantemente limitare un altro potere dello Stato. In altre parole, le Camere devono poter verificare autonomamente che le misure richieste nei confronti dei loro membri non abbiano un intento politico solo per questa ragione, e non per accordare un privilegio, la tutela della libertà *latu sensu* del parlamentare e rafforzata rispetto a quella del cittadino non parlamentare.

Seguendo il filo di questo ragionamento, bisogna concludere che l'autorizzazione alla utilizzazione di intercettazioni incidentali può essere negata solo quando si ravvisi — ma di ciò si dovrebbe dare dimostrazione obiettiva — che le intercettazioni in questione siano state disposte al fine di attentare o, comunque, limitare la funzione parlamentare.

Nei confronti dell'onorevole Dell'Utri sono in corso a Palermo alcuni processi penali che niente hanno a che vedere con la sua attività politica. Tutti sanno di che si tratti e non voglio per niente insistere su questo punto. Personalmente mi auguro, come credo ciascuno di voi, sia per Marcello Dell'Utri sia per l'autorevolezza e la dignità delle istituzioni parlamentari, che la vicenda processuale dimostri alla fine la sua estraneità ai fatti che gli vengono ascritti, ma voi nel contempo ammetterete con me che in ordine a quei delitti, i quali in nessun modo riguardano la funzione parlamentare, niente debba fare questa Camera che esorbi dai limiti della stretta tutela delle proprie funzioni e che possa, perciò, ingenerare il sospetto che si vogliano sottrarre surrettiziamente al processo dei mezzi di prova, mezzi che, per di più, sono stati già in parte ammessi dal GIP nei confronti di altri coimputati.

Per l'onorevole Dell'Utri la magistratura ha ritenuto di dover richiedere la misura della custodia cautelare in carcere. La Camera, nella sua autonomia, ha deliberato di opporre un diniego a tale richiesta ed io ricordo bene che molti fra quanti hanno sostenuto quella decisione hanno affermato non esservi bisogno dell'arresto di Dell'Utri perché si sarebbe comunque celebrato il processo, con il quale si sarebbe conosciuta la verità. Ma se oggi, a distanza di qualche giorno, prendessimo una decisione che limita in quel processo la utilizzazione dei mezzi probatori che l'accusa ritiene di possedere e che saranno comunque sottoposti alla libera valutazione del giudice del dibattimento, secondo le regole del diritto, allora anche quella decisione apparirebbe inficiata, giacché essa si porrebbe come il segmento di una sequenza di atti miranti

a garantire ad un membro del Parlamento un'immunità a cui in alcun modo ha diritto.

Non è questo che serve al paese, non è questo che serve al Parlamento: non vogliate incappare nel rischio di rafforzare nel cittadino la convinzione, già significativamente presente, che la giustizia, quando si tratti di titolari di cariche politiche, sia ostacolata nel seguire il suo corso naturale.

I cittadini e — se mi consentite — in primo luogo noi, che siamo cittadini investiti della delicatissima funzione di rappresentare tutti gli altri, abbiamo interesse che la giustizia né sia, né appaia deviata da decisioni politiche o da un malinteso spirito di difesa corporativa.

Sulla base del ragionamento che ho tentato di svolgere, propongo, a nome della Giunta per le autorizzazioni, che su questo punto ha votato — non è mia intenzione nascondere — dividendosi in parti uguali, che l'Assemblea autorizzi l'utilizzazione in giudizio delle intercettazioni di cui parliamo. Paradossalmente, colleghi, a me pare, nell'avanzare questa proposta e proprio in relazione al ragionamento fatto, di nutrire nei confronti della capacità dell'onorevole Dell'Utri di dimostrare la propria innocenza maggiore fiducia di quanta ne venga espressa da chi si sentirebbe meglio garantito, forse, da un intervento esterno sul processo.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
LORENZO ACQUARONE

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Saponara. Ne ha facoltà.

MICHELE SAPONARA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'onorevole Meloni ha dato atto che la Giunta per le autorizzazioni si è divisa in parti uguali: metà per l'autorizzazione all'utilizzazione delle intercettazioni telefoniche, metà per il diniego.

Il gruppo di forza Italia — che era per il diniego — conferma, anche in questa sede, la sua ferma opposizione.

Il relatore ritiene che non sia applicabile il comma 3 dell'articolo 68 della Costituzione, in quanto le intercettazioni telefoniche avevano avuto luogo su utenze diverse da quelle del parlamentare. Il dibattito è aperto. La Camera ha deciso che, comunque, debba essere sempre rispettata la riservatezza del parlamentare.

È demagogica l'affermazione del relatore secondo cui la tutela del personaggio pubblico a volte è attenuata. Ciò in materia di informazione, ma non in questa materia: qui non è in gioco la persona, bensì la funzione parlamentare. Sappiamo che tale funzione è esercitata nell'interesse del popolo e che il parlamentare deve essere libero di svolgere il suo mandato in piena libertà, senza che vi possano essere controlli e interferenze di sorta.

Si è detto che queste intercettazioni di fatto sono state già utilizzate e che, quindi, in sostanza, la Camera dei deputati è chiamata a ratificare una violazione già avvenuta.

A questo proposito, si rende necessario affrontare una questione che è stata sempre posta in materia di autorizzazioni a procedere, specialmente nei casi di richieste di autorizzazioni a procedere all'arresto: la questione del *fumus persecutionis*. Onorevole Meloni, lei che è un romanista, si è sempre opposto a che finanche si pronunciasse l'espressione *fumus persecutionis*.

GIOVANNI MELONI, *Relatore*. No, per carità! Se lei addirittura pronunciasse il suo intervento in latino, ne sarei felicissimo!

MICHELE SAPONARA. No, non sarei in grado. Lo farà l'onorevole Mancuso.

È lecito sperare e presumere sempre che ogni giudice, allorché giudica, dispone l'arresto o comunque incide nella sfera privata del cittadino, sia sereno, persegua solo fini di giustizia ed applichi rigorosamente le norme di diritto processuale e sostanziale.

Accade, però, che possono verificarsi forzature, smagliature, eccessi di interpretazione della legge, tali da far nascere il sospetto — sia pur vago — di un giudizio e di comportamenti non sereni nei confronti dell'imputato o dell'indagato. È ciò che abbiamo denunciato in sede di esame della richiesta di autorizzazione all'arresto. Ovviamente, il discorso che conduciamo oggi non può prescindere dall'esame del contesto generale di tutte le argomentazioni che abbiamo svolto in quella sede. Mi domandavo allora e mi domando ancora oggi, per illustrare il contesto relativo alla vicenda Dell'Utri: era necessario chiedere e disporre l'arresto di un parlamentare per una tentata estorsione, asseritamente commessa nel lontano 1991, priva di un serio supporto probatorio e senza che ricorressero esigenze cautelari?

Un'altra osservazione: nella richiesta di autorizzazione a ricorrere alla custodia cautelare si inseriva un asserito traffico di droga per il quale, a detta sia del pubblico ministero sia del GIP, non vi erano a carico di Dell'Utri elementi che potessero giustificare la richiesta di custodia cautelare: eppure, questo reato, che poteva sembrare il più grave, è stato inserito nella richiesta, per presentare il Dell'Utri all'opinione pubblica in modo non corretto e non coerente con quanto risultava a suo carico.

Dove, però, la violazione delle norme di diritto processuale sulla competenza assume aspetti inquietanti, tali da rendere evidente il *fumus*, è nella richiesta di custodia relativa al reato di calunnia. Diceva il relatore Meloni che a carico di Dell'Utri c'è l'accusa di aver architettato un programma di calunnia nei confronti dei pentiti per scardinare l'intero sistema, per ridicolizzare il loro apporto: il processo di Palermo, i grandi processi a carico di Dell'Utri e di Andreotti, fondati sulle dichiarazioni dei pentiti, una volta che questi ultimi venissero presentati come calunniatori verrebbero a sfaldarsi e quindi l'intero impianto si ridicolizzerebbe. Ricordo che negli ultimi anni vi sono state soltanto una o due richieste di

custodia cautelare per i reati di calunnia: chi sono i protagonisti di queste vicende? I pentiti. Questi vanno usati con grande prudenza. Ricordo tutto il dibattito relativo alla richiesta di riscontri obiettivi, che vanno individuati e che possono dare una lontana parvenza di veridicità a quello che affermano i pentiti. In questo caso, invece, abbiamo soltanto la parola dei pentiti, che i giudici di Palermo considerano come Vangelo. Anche questa è una forzatura. Ultimamente tutti, compreso lo stesso procuratore Vigna, parlano dell'opportunità di rivedere la legge sui pentiti e noi troviamo i giudici di Palermo che considerano la loro parola come Vangelo, nel processo a carico di Dell'Utri. Questa particolare interpretazione delle affermazioni dei pentiti da parte dei giudici fa pensare a qualcosa che non tranquillizza e quindi porta chi ha a cuore i destini della giustizia a guardare il tutto con grande preoccupazione. Il giudice competente a verificare l'attendibilità dei pentiti non era certamente il GIP, bensì il tribunale procedente, di fronte al quale l'onorevole Dell'Utri aveva chiesto che venissero sentiti subito coloro che gli avevano fatto delle confidenze: costoro, però, non furono sentiti, anzi, furono incriminati per il reato di calunnia. Quando ci troviamo di fronte a giudici che forzano in modo palese le norme di procedura, che autorizzano le intercettazioni di conversazioni telefoniche (l'onorevole Meloni ha parlato di interpretazioni maliziose da parte di alcuni: si è detto che i magistrati hanno autorizzato quelle intercettazioni pur sapendo che quelle utenze avrebbero potuto essere usate, in quel momento, dall'onorevole Dell'Utri e ciò lo si comprende dalle carte processuali), assistiamo a un comportamento che, a mio avviso, viola apertamente il dettato costituzionale.

Pertanto, quando le intercettazioni vengono disposte in modo quanto meno sospetto e senza attendere l'autorizzazione del Parlamento, ci preoccupiamo e abbiamo il dovere di tutelare la persona del parlamentare non in quanto persona, ma in considerazione della funzione svolta, che è tutelata dalla Costituzione.

Per questi motivi il mio gruppo si oppone all'autorizzazione all'utilizzazione di quelle intercettazioni (*Applausi dei deputati del gruppo di forza Italia*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Berselli. Ne ha facoltà.

Le ricordo che ha a disposizione cinque minuti.

FILIPPO BERSELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il relatore, onorevole Meloni, parte da un presupposto errato sul quale costruisce il suo ragionamento.

L'onorevole Meloni ritiene che non sia necessaria una domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni telefoniche e su questo erroneo presupposto costruisce un'argomentazione obiettivamente di parte, come, del resto, tutta la sua relazione. Inoltre, egli non ha tenuto in alcun conto le diverse opinioni manifestate in sede di Giunta per le autorizzazioni a procedere che hanno portato ad esprimere otto voti a favore e otto voti contrari sul documento al nostro esame. Egli ha ricordato solamente che vi è stata una divisione all'interno della Giunta, senza riferire le argomentazioni svolte da chi non la pensa come lui in merito alla questione dell'onorevole Dell'Utri.

Solo a pagina 3 della sua relazione troviamo un piccolo inciso in cui il relatore ricorda che in sede di Giunta si è affermato che i magistrati avevano disposto le intercettazioni sapendo che l'onorevole Dell'Utri avrebbe potuto essere uno degli interlocutori su quelle utenze. Da qui, secondo il relatore, si vorrebbe dedurre la maliziosità delle disposte intercettazioni e la volontà, da parte dei magistrati, di eludere la richiesta di autorizzazione preventiva di cui all'articolo 68, terzo comma, della Costituzione.

Secondo il relatore, l'identità del soggetto conversante con gli intercettati viene, nella fattispecie, conosciuta dagli intercettanti solo al momento della conversazione.

Il punto è questo: è consentito intercettare indirettamente un parlamentare sapendo di intercettarlo, anzi volendo

intercettarlo? Non ci troviamo di fronte ad un'intercettazione casuale e indipendente dalla volontà di chi intercetta, ma siamo in presenza di una volontà preordinata e continuata nel tempo volta ad intercettare l'onorevole Dell'Utri sapendo che avrebbe parlato o avrebbe ricevuto telefonate da parte del Chiofalo. Su questo non vi è alcun dubbio.

Vi è una serie di telefonate che iniziano il 23 dicembre e vi sono sei telefonate dalle ore 9,38 del 31 dicembre fino alle ore 15,19 del medesimo giorno. C'è la consapevolezza, da parte di coloro che erano stati chiamati ad intercettare l'utenza in uso al Chiofalo, di intercettare l'onorevole Dell'Utri sapendo che questi stava conversando con il Chiofalo.

Nella relazione presentata in occasione dell'esame della domanda di autorizzazione alla esecuzione di misura cautelare, ricordammo che il GIP di fatto utilizzò quelle intercettazioni telefoniche, le chiosò, le commentò, le valorizzò ai fini di quel provvedimento restrittivo. Quindi non è vero che non le abbia utilizzate! Formalmente non se ne è servito ma ha argomentato, ha utilizzato e, ripeto, ha valorizzato quelle intercettazioni sapendo che erano state poste in essere con la consapevolezza di coinvolgere l'onorevole Dell'Utri.

Il relatore irride la prospettata maliziosità da parte di alcuni componenti della Giunta, tra cui chi vi parla. Noi avevamo denunciato come il comportamento posto in essere nei confronti dell'onorevole Dell'Utri fosse un comportamento malizioso, ossia volto ad intercettarlo indirettamente sapendo che si trattava di un parlamentare per il quale non si poteva ricorrere ad una intercettazione diretta. Pertanto, anziché intercettare l'utenza mobile dell'onorevole Dell'Utri, si è intercettata quella in uso dal Chiofalo, sapendo che quest'ultimo avrebbe parlato con l'onorevole Dell'Utri.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, quello della maliziosità è un elemento decisivo e questo non perché lo dice chi vi sta parlando, ma perché l'ha scritto l'onorevole Abbate nella propria relazione

in ordine alla domanda di autorizzazione all'esecuzione della misura cautelare nei confronti del collega Giudice.

Ebbene, a pagina 13 di quella relazione così si diceva: « Il criterio che regola la materia è quello della rilevanza probatoria delle conversazioni, nel senso che quando queste non appaiono manifestamente irrilevanti rispetto al tema dell'indagine e quindi ai fatti da provare e non ne sia stata procurata l'acquisizione conforme e con modalità maliziosamente elusive dell'obbligo della previa autorizzazione del Parlamento, l'autorizzazione deve essere ammessa ».

Dunque, al di là della rilevanza su cui possiamo discutere per giorni interi, va da sé che l'elemento della maliziosità è quello determinante per ammettere o meno questa autorizzazione.

Onorevole Meloni, è dunque negli atti della Camera, nella relazione dell'onorevole Abbate sull'onorevole Giudice, approvata da questo ramo del Parlamento, che quello della maliziosità viene considerato come elemento essenziale per poter assumere una decisione ragionata e consapevole al riguardo! Dunque, in presenza della « maliziosità », questo ramo del Parlamento non può accedere alle richieste formulate all'onorevole Meloni circa l'autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni telefoniche.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Cola, al quale ricordo che ha cinque minuti. Ne ha facoltà.

SERGIO COLA. Signor Presidente, il mio sarà un breve intervento.

Desidero fare una premessa. Nel momento in cui si legge la richiesta di autorizzazione, si individua l'estrema ipocrisia, tra l'altro individuabile anche nella motivazione dell'ordinanza di custodia cautelare. Anche se formalmente non sono utilizzabili, l'ordinanza di custodia cautelare si basa invece quasi esclusivamente sulle intercettazioni telefoniche, e poi si dice che le intercettazioni telefoniche vanno autorizzate. Va considerato, inoltre, che le intercettazioni riguardavano

persone che sicuramente, in un giudizio *ex ante*, avrebbero potuto avere contatto con l'onorevole Dell'Utri. E per la verità, non si tratta soltanto del Chiofalo.

Vorrei fare delle brevissime osservazioni in proposito. Abbiamo ormai acclarato un principio, ossia che l'espressione « in qualsiasi forma intercettata » sta a significare anche un'intercettazione indiretta. In un'altra occasione vi è stata un'opinione espressa in termini diversi. Ciò premesso, il quesito che si pone non è certamente risolvibile attraverso l'affermazione che non abbiamo approvato in modo definitivo l'articolo 68. Esso è stato approvato in un ramo del Parlamento con due deliberazioni e, d'altra parte, quando si interpreta la frase « in qualsiasi forma intercettata », con l'opinione di chi ha espresso un giudizio consacrandola addirittura con un voto favorevole, il riferimento alle intercettazioni indirette non può assolutamente essere disatteso. L'obiezione che evidenzio nella relazione è, quindi, sicuramente superata dai fatti e dalle valutazioni espresse più volte nell'ambito dell'approvazione dell'articolo 68 e, segnatamente, dell'articolo 5.

Nel caso particolare vorrei, invece, porre un quesito: vi era *ex ante*, prima dell'intercettazione, la possibilità almeno teorica che potesse intercorrere una telefonata tra le tre persone oggetto dell'intercettazione e l'onorevole Dell'Utri? Certamente mi si obietterà che Chiofalo era un mafioso, ragion per cui non si potrebbe giammai pensare a non intercettare, anche nell'eventualità di un contatto con Dell'Utri, la sua utenza telefonica. Ma il discorso è qui difettoso perché Chiofalo, prima di essere intercettato, è stato pedinato ed è stato acclarato il suo costante contatto con l'onorevole Dell'Utri. Vi è di più: alcune intercettazioni sono relative a colloqui tra Dell'Utri e Chiofalo. A questo punto, nel momento in cui si era rilevata la presenza di Dell'Utri e si erano rilevate le sue conversazioni con Chiofalo, ci si sarebbe dovuti fermare e non si sarebbe dovuti andare oltre, cosa che non si è fatta nella maniera più assoluta. Anzi, le utenze telefoniche intercettate non si

limitavano solo a quelle del Chiofalo, ma concernevano anche Yvette Denise Andrée Grut, una persona che — se non mi sbaglio — aveva contatti continui e costanti con l'onorevole Dell'Utri. Credo che non siano stati assolutamente fatti rilievi in proposito. L'utenza di Yvette Denise Andrée Grut non poteva essere che finalizzata ad intercettare l'onorevole Dell'Utri, per cui *ex ante* avete la dimostrazione del malevolo comportamento del giudice per le indagini preliminari e del pubblico ministero che effettuò una pedissequa richiesta di intercettazione; lo stesso discorso vale per l'avvocato Naso.

Se facciamo questo tipo di rilievo — e lasciamo stare che Dell'Utri era indagato per fatti che potrebbero non avere una connotazione di carattere politico; lasciamo stare anche il *fumus persecutionis* che, nel caso di specie, possiamo ritenere sussista o meno — dobbiamo ammettere che la qualifica di indagato o di imputato non può far derogare alla disposizione dell'articolo 68. Se si intercetta un indagato o un imputato, ancorché in via indiretta, ritengo si violi in maniera patentissima l'articolo 68.

Mi sembra che, nel caso di specie, le conclusioni, che non sono di carattere politico, ma rigorosamente giuridico, siano del tutto ovvie e scontate. Ritengo che una valutazione *ex ante* da parte del pubblico ministero e, di conseguenza, da parte del GIP che ha autorizzato le intercettazioni telefoniche, non potesse che portare ad un'unica conclusione: le intercettazioni erano sicuramente finalizzate ad intercettare, ancorché in modo indiretto, l'onorevole Dell'Utri e ciò in aperta violazione dell'articolo 68 o dell'interpretazione che la Camera ne ha più volte dato, ragion per cui ritengo sussistano tutte le condizioni per dichiarare la non utilizzabilità delle intercettazioni in questione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare, a titolo personale, l'onorevole Saraceni, al quale ricordo che dispone di cinque minuti di tempo. Ne ha facoltà.

LUIGI SARACENI. Signor Presidente, intervengo solo per lasciare testimonianza di una opinione che in verità ho già avuto occasione di esprimere, ma sulla quale vale la pena di ritornare, perché forse, in qualche occasione, è stata equivocata, almeno quanto agli aspetti positivi.

Io parto da un dato testuale: a me sembra che, per quanto se ne possa dilatare l'interpretazione, il terzo comma dell'articolo 68 non prevede un'autorizzazione della Camera di appartenenza all'utilizzazione delle intercettazioni in cui sia coinvolto un parlamentare — non è prevista, basta leggere —, né un'autorizzazione postuma di questo tipo potrebbe essere ricavata in via analogica dal terzo comma perché, come sappiamo, quella è una norma di carattere eccezionale, che non consente interpretazioni in via di analogia. Il terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione prevede una cosa ben diversa, e cioè l'autorizzazione preventiva di intercettazioni disposte dall'autorità giudiziaria nei confronti di un parlamentare. Lasciamo stare la razionalità, questo è il diritto positivo.

Il problema, allora, qual è? Quello di individuare l'ambito delle utenze telefoniche a disposizione del parlamentare che sono soggette all'autorizzazione della Camera. A me pare del tutto evidente che questo ambito non può essere limitato alle sole utenze intestate al parlamentare. Soggetto della tutela, infatti, non è il telefono ma la funzione del parlamentare. Mi sembra però altrettanto evidente che nell'ambito della tutela bisogna includere le utenze che sono abitualmente usate dal parlamentare, anche se non a lui intestate. Questo mi sembra del tutto evidente, così come ritengo evidente che questo ambito di tutela non si può estendere alle utenze accidentalmente utilizzate, in entrata o in uscita, dal parlamentare. Come dicevo, mi sembra evidente: per quelle abitualmente utilizzate la risposta è positiva, ma per quelle utilizzate del tutto accidentalmente come si può fare? Credo che il terzo comma dell'articolo 68 non lo consenta perché un'autorizzazione preventiva per quanto ri-

guarda la telefonata accidentale del parlamentare sarebbe materialmente inoperabile. Questo a mio avviso è nelle cose e i fatti hanno la testa dura.

Pertanto, credo che per nessuno dei due tipi di utenze, né quelle certamente soggette all'autorizzazione, perché abitualmente in uso, né quelle che sicuramente sono escluse, in quanto puramente accidentali (la cabina telefonica, la telefonata di un amico dopo vent'anni), è ipotizzabile un'autorizzazione successiva. Non è ipotizzabile né prevista. Infatti, per le prime — quelle certamente incluse — è del tutto evidente che la mancanza di autorizzazione le rende illegittime e come tali inutilizzabili e nessuna autorizzazione postuma della Camera le potrebbe legittimare e renderle utilizzabili, se ricadono nell'ambito di tutela del terzo comma dell'articolo 68.

Per le seconde, quelle certamente escluse dall'ambito di tutela dell'articolo 68, non è prevista né necessaria alcuna autorizzazione e quindi anche senza autorizzazione sono del tutto legittime. Non vi è quindi autorizzazione che serva per condizionarne l'utilizzabilità.

Per chiarire il problema ho parlato delle utenze di cui è certa l'inclusione o l'esclusione nell'ambito di tutela, ma mi rendo conto che c'è anche, diciamo così, una zona grigia, un tipo di utenze per le quali non è facile dire con certezza se rientrano o meno nella tutela. Questo, però, è un problema di fatto, risolto il quale la questione si pone negli stessi identici termini. Se la questione di fatto si risolve nel senso che l'utenza è inclusa nell'ambito di tutela, allora nessuna pronuncia della Camera potrebbe mai legittimare un'intercettazione disposta in violazione del terzo comma. Quando i colleghi dicono che si è aggirata la norma, che è stata dolosamente, preordinatamente, consapevolmente sottoposta ad intercettazione telefonica una utenza che si sapeva sarebbe stata usata dall'onorevole Dell'Utri, affermano che era necessaria l'autorizzazione preventiva. Si tratta di una questione che deve risolvere l'autorità giudiziaria. Se è vero quel che dicono i

collegli — non mi esprimo nel merito — quella intercettazione è illegittima e la Camera non si può pronunciare perché, se lo facesse, nel senso di una autorizzazione postuma, legittimerebbe una intercettazione illegittima, il che non è ammissibile.

Qual è la conclusione che traggio da questo discorso? Secondo me, sulla base dei precedenti parlamentari e conformemente al caso in esame, intervenire con una autorizzazione postuma per legittimare ciò che magari è illegittimo, se rientrando nell'ambito di tutela, o negare l'utilizzazione di ciò che, essendo legittimo, è utilizzabile, credo non rientri nei compiti del Parlamento ma sia una questione che deve dirimere l'autorità giudiziaria perché, lo ripeto, è una questione di fatto.

È questo l'aspetto che dovrebbe far riflettere di più: se è vero che quella intercettazione è frutto — ho concluso, Presidente — di una dolosa preordinazione da parte dei magistrati, essa è illegittima perché priva della necessaria autorizzazione prevista dall'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, e non ci possiamo pronunciare perché, se per caso un voto della Camera autorizzasse quella stessa intercettazione illegittima, farebbe qualcosa che nessuno può fare, ossia rendere legittima una intercettazione che, essendo priva dell'autorizzazione preventiva, è vietata. Mi pare che su tale questione la Camera non sia legittimata a decidere.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Proposta di trasferimento in sede legislativa di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta di domani l'assegnazione in sede legislativa della seguente proposta di legge della quale la XI Commissione permanente

(Lavoro), cui era stata assegnata in sede referente, ha chiesto, con le prescritte condizioni, il trasferimento alla sede legislativa, che propongo alla Camera a norma del comma 6 dell'articolo 92 del regolamento:

S. 961 — Senatori CARCARINO ed altri: « Disposizioni per l'inquadramento dei lavoratori del Genio campale nei ruoli civili del Ministero della difesa » (approvata dalla IV Commissione permanente del Senato) (5800).

A tale proposta è abbinata la proposta di legge n. 4695.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Mercoledì 14 luglio 1999, alle 9:

1. — Assegnazione a Commissione in sede legislativa della proposta di legge n. 5800 (*Vedi allegato*).

2. — Seguito della discussione della domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche nei confronti del deputato Dell'Utri (Doc. IV, n. 18).

— *Relatore*: Meloni.

3. — *Seguito della discussione del documento*:

Proposta di modificazione degli articoli 5 e 154 del Regolamento (modificazioni alla disciplina relativa alla costituzione e all'integrazione dell'Ufficio di Presidenza e alla durata in carica dei suoi componenti; disposizione transitoria) (Doc. II, n. 39).

— *Relatore*: Signorino.

4. — *Seguito della discussione dei disegni di legge*:

S. 3505 — Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale,

scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica moldava, fatto a Roma il 19 settembre 1997 (*Approvato dal Senato*) (5452).

— *Relatore*: Calzavara.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sanitaria veterinaria tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova, fatto a Roma il 19 settembre 1997 (*Articolo 79, comma 15*) (5423).

— *Relatore*: Calzavara.

S. 673-1013 — Ratifica ed esecuzione del Trattato generale di cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia, fatto a Roma il 29 novembre 1994 (*Approvato in un testo unificato dal Senato*) (2103).

— *Relatore*: Niccolini.

5. — *Seguito della discussione del disegno di legge*:

S. 1924 — Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, con sette allegati, cinque protocolli e atto finale, fatto a Bruxelles il 26 febbraio 1996 (*Approvato dal Senato*) (5652).

— *Relatore*: Leccese.

6. — *Deliberazione, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 3, del Regolamento, su questioni pregiudiziali presentate sul disegno di legge*:

S. 4038 — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado (*Approvato dal Senato*) (6201).

7. — *Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge*:

CALDEROLI; BERTINOTTI ed altri; MALAVENDA ed altri; PISCITELLO ed

altri; GARDIOL; STANISCI ed altri; SCHMID ed altri; SCRIVANI ed altri; SCALIA; PANETTA; MANZIONE; COLUCCI ed altri; COLUCCI; GAETANO VENETO: Norme sulle rappresentanze sindacali unitarie nei luoghi di lavoro, sulla rappresentatività sindacale e sull'efficacia dei contratti collettivi di lavoro (136-2052-3147-3707-3831-3849-3850-3866-3896-4032-4064-4065-4066-4451).

— *Relatori*: Gasperoni, per la maggioranza; Alemanno e Taradash, di minoranza.

8. — *Seguito della discussione del testo unificato dei progetti di legge*:

POZZA TASCA ed altri; CORDONI ed altri; MARTINAT ed altri; TRANTINO; NARDINI ed altri; DI CAPUA ed altri; GAMBALE; MUSSI ed altri; CORDONI ed altri; CORDONI ed altri; SCHMID ed altri; BARRAL e BALOCCHI; SAONARA; BERGAMO; PRESTIGIACOMO ed altri; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; NARDINI ed altri: Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città (259-599-734-833-896-1170-1363-1938/ter-2207/bis-2208-2696-2838-3385-3685-3871-4624-5287).

— *Relatore*: Cordoni.

9. — *Seguito della discussione del disegno di legge*:

Disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario (5687).

e delle abbinate proposte di legge: FERRARI; SCARPA BONAZZA BUORA ed altri; CARUSO ed altri; PECORARO SCANIO ed altri; DELL'UTRI ed altri; ALBERTO GIORGETTI e PEZZOLI; CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO; DOZZO ed altri; DE GHISLANZONI CARDOLI ed altri; TATTARINI ed altri (431-1270-1686-2943-3187-3736-3887-4502-4982-5002).

— *Relatore*: Di Stasi.

10. — Seguito della discussione della mozione Comino n. 1-00350 in materia di ordigni nucleari presenti sul territorio nazionale.

11. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

S. 2274 — Nuovo ordinamento dei consorzi agrari (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (4860).

e delle abbinare proposte di legge: POLI BORTONE ed altri; FERRARI ed altri; SCARPA BONAZZA BUORA ed altri (948-2634-3963).

— *Relatore:* Pecoraro Scanio.

12. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Norme sull'organizzazione e sul personale del settore sanitario (4932).

— *Relatore:* Duilio.

(ore 15)

13. — Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata.

(ore 16)

14. — Interpellanze e interrogazioni.

PROPOSTA DI LEGGE DI CUI SI PROPONE L'ASSEGNAZIONE A COMMISSIONE IN SEDE LEGISLATIVA

S. 961 — Senatori CARCARINO ed altri: Disposizioni per l'inquadramento dei lavoratori del Genio campale nei ruoli civili del Ministero della difesa (*approvato dalla IV Commissione del Senato*) (5800).

La seduta termina alle 20.

ERRATA CORRIGE

Nel resoconto stenografico della seduta dell'8 luglio 1999, a pagina 50, prima colonna, ultima riga e seconda colonna, prima riga, le parole « gli aspetti attinenti alla materia tributaria » si intendono sostituite dalle parole « le disposizioni in materia di sanzioni ».

IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. PIERO CARONI

Licenziato per la stampa alle 22,10.